



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
via Falcone e Borsellino n.41 - 01100 Viterbo

Ai Signori Sostituti e alle loro Segreterie
Al personale dell'Ufficio del Registro Generale
Ai Signori Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria Sede
e p.c.
Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma

Oggetto: istituzione mod. 45 bis – Registro per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione; prime linee guida.

Sommario

Premessa	1
I presupposti per l'utilizzo del registro 45 bis	2
L'evidenza "apparente" che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione	2
Le conseguenze processuali	4
Formazione e tenuta del fascicolo	4
I diritti di informazione dell'"annotato"	4
I termini per assumere le determinazioni	4
La natura dei termini, conseguenze e controllo	5

Premessa

Come noto, nella G. U. del 24 aprile u.s. è stata pubblicata la legge 24 aprile 2026, n. 54 di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23.

In particolare, l'art. 12 ("Disposizioni in materia di attività d'indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione") ha rimodulato il sistema dei registri presso la Procura, introducendo un nuovo *genus* di annotazione preliminare¹.

¹ 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione





Il successivo art. 13 ha demandato al Ministro della Giustizia l'introduzione di un apposito modello per le suddette annotazioni preliminari, poi approvato con Decreto Ministeriale 22 aprile 2026, pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 aprile 2026.

Col suddetto decreto "è autorizzata la tenuta in forma cartacea" del nuovo registro mod. 45 bis, "sino alla predisposizione dei relativi modelli informatici".

Nell'attesa dell'implementazione dell'applicativo – con alcuni immediati profili problematici di cui si dirà appresso – si dispone l'immediata istituzione del registro mod. 45 bis in forma cartacea secondo il modello ministeriale sopraccitato.

Appare necessario comunque redigere alcune sommarie linee guida, coerenti con quanto già disposto con provvedimenti prot. 1703/2025 del 9 ottobre 2025 e prot. 1721/25 del 13 ottobre 2025, da tenere in cale per le iscrizioni operate tanto dallo scrivente, quanto dai Sostituti Procuratori in caso di affari urgenti pervenuti durante il turno.

I presupposti per l'utilizzo del registro 45 bis

L'evidenza "apparente" che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione

Come noto, in sede di iscrizione, la valutazione richiesta al P.M. è ontologicamente connotata dalla sommarietà del giudizio (in questo sta

preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.»).

2. Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 335-quater, è aggiunto il seguente:

«Art. 335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione). — 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1 -bis .1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.

2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.

3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1 -bis.

4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1 -bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.»).



il significato del termine "appare", da intendersi in guisa di "emerge", "sembra"), suscettibile di revisione critica all'emergere di ulteriori dati acquisiti nel corso delle indagini.

In presenza di un fatto tipico di reato soggettivamente ascrivibile a persona identificata, sì da occasionare il dovere di iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., l'eccezione dalla procedura ordinaria (con gli oneri ora previsti dalle diverse regole del registro 45 bis) sorge dalla configurabilità nel caso di specie di una causa di giustificazione che ne esclude l'antigiuridicità.

La presenza di questo elemento negativo del fatto (ovvero, se si preferisce altra ricostruzione teorica, di elemento che esclude l'antigiuridicità di un fatto già tipico) deve assurgere ad intensità di evidenza, parametro che soffre, in questa fase in cui non può esservi ancora una completezza dell'investigazione, necessariamente le caratteristiche di un giudizio in prima approssimazione, giudizio prognostico anticipato che, ovviamente, potrà essere successivamente revocato in dubbio.

La natura eccezionale della disciplina impone che, nel diverso caso di scusanti, come nel caso di *ERRORÈ INEVITABILE SULLA LEGGE PENALE* (art. 5 c.p. secondo la lettura della sentenza Corte Costituzionale n. 364/1988), di *CASO FORTUITO* e *FORZA MAGGIORE* (art. 45 c.p., seppure è nota la non omogenea classificazione dogmatica degli istituti, tra causa di esclusione della colpevolezza per alcuni, difetto della c.d. *uitas*, ex art. 42, comma 1, c.p. per altri, piuttosto che elementi che fanno venire meno il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall'agente e l'evento), di *COSTRINGIMENTO FISICO* (art. 46 c.p., da tenere distinto dal c.d. costringimento psichico previsto dall'art. 54, comma 3, c.p., che, invece, configura una causa di giustificazione), di *ERRORÈ SUL FATTO* (art. 47 c.p.) ovvero altre ipotesi di parte speciale (es. art. 384 c.p.), **il p.m. dovrà procedere a normale iscrizione nel registro di cui all'art. 335, comma 1-bis, c.p.**

Parimenti, allorquando sussistano elementi da cui inferire la concreta possibilità di configurare, a carico dell'autore del fatto, una responsabilità penale ai sensi dell'art. 55 c.p., per avere egli colposamente ecceduto i limiti entro i quali la causa di giustificazione poteva operare, piuttosto che egli abbia potuto erroneamente supposto la presenza di una causa di giustificazione (art. 59, comma 4, c.p.), **il p.m. dovrà procedere a normale iscrizione nel registro di cui all'art. 335, comma 1-bis, c.p.**; in queste due ipotesi, infatti, difetta l'"evidenza" presupposto del regime speciale funzionale ad un più rapido esito liberatorio, anzi si è in presenza di un tema probatorio notoriamente complesso che comporta puntuali accertamenti.



Le conseguenze processuali

Formazione e tenuta del fascicolo

Il pubblico ministero (P.M. di turno per i casi di urgenza, Procuratore negli altri casi), a fronte di un fatto che appaia evidentemente commesso in presenza di una scriminante, si avvarrà del nuovo registro mod. 45 bis, allo stato solo cartolare in attesa della implementazione del programma APP.

Un primo problema pratico, che nelle sue comunicazioni il Ministero non ha tenuto in cale, afferisce all'utilizzo obbligatorio di APP nella gestione dei procedimenti penali, evidentemente non possibile per tale tipologia di procedimenti.

Non potendo utilizzare – per norma imperativa – né il mod. 44, né il mod. 45, né il mod. 21, anche perché non sarebbe possibile gestire il flusso corretto di provvedimenti, ad es., con l'ufficio GIP, **i procedimenti mod. 45 bis saranno gestiti, dalla originale annotazione, esclusivamente su supporto cartaceo. L'eventuale richiesta di archiviazione che conclude la fase delle indagini sarà, parimenti, inoltrata con provvedimento cartaceo. Solo qualora (cfr. *ultra*) si renda necessario trasformare il procedimento in mod. 21, si opererà il riversamento degli atti in APP, con creazione del fascicolo virtuale.**

I diritti di informazione dell'“annotato”

Il legislatore, col novello art. 335 *quinquies* c.p.p., ha esteso all'“annotato” tutti i diritti e tutte le garanzie riconosciute ai soggetti iscritti nel registro delle notizie di reato, nonché ogni altra disposizione ad essi relativa.

Quanto alla eventuale comunicazione dell'“annotazione” all'interessato od al suo difensore, la parte finale dell'art. 335 *quinquies* c.p.p. (“ogni altra disposizione ad essi relativa”) giustifica il richiamo integrale alle regole di cui all'art. 335 c.p.p., compreso il comma 3, pur in assenza di quello che doveva essere un necessario coordinamento normativo (il comma 3 richiama le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 e non il nuovo comma 1 bis.1).

I termini per assumere le determinazioni

A prescindere dai casi in cui, per le acquisizioni in corso di procedimento, si ravvisi la necessità di passaggio a mod. 21, l'elemento più caratterizzante i procedimenti annotati a mod. 45 bis afferisce alle contratte tempistiche.

Qualora non sia necessario svolgere alcuna attività investigativa (ipotesi che, invero, appare di difficile realizzazione, anche in ragione dei casi concreti ai quali il legislatore pare ispirarsi, in cui l'accertamento dei *limiti* dell'esercizio di un diritto-dovere scriminante è delicato e complesso) il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine alla



richiesta di archiviazione senza ritardo e, comunque, entro trenta giorni dall'annotazione preliminare.

Diversamente, ove ritenga essenziale procedere a ulteriori accertamenti – ivi compresi quelli tecnici non ripetibili ai sensi dell'art. 360 c.p.p. – è tenuto a svolgerli entro il termine di centoventi giorni dall'annotazione. All'esito di tali attività, qualora non si proceda né all'incidente probatorio né all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, si deve formulare la richiesta di archiviazione entro ulteriori trenta giorni.

Non è prevista alcuna proroga, seppure in presenza di valide motivazioni, del termine di centoventi giorni dalla annotazione.

A) contempo, invero, nonostante il legislatore abbia esteso all'"annotato" tutte le disposizioni previste per la persona sottoposta alle indagini, in caso di necessità di incidente probatorio, l'"annotato" diviene d'ufficio indagato imponendosi l'iscrizione nel registro di cui al mod. 21.

L'unica giustificazione sistematica plausibile è che la necessità del ricorso ad incidente probatorio – con acquisizione probatoria piena in contraddittorio – attesti che non vi sia "evidenza" della causa di giustificazione ma che (anche) su questo punto sia necessario un vaglio approfondito compatibile con lo status ordinario di indagato.

Tale argomento può essere speso anche in caso in cui vi siano accertamenti tecnici in corso, assunti nelle forme dell'art. 359 c.p.p. o 360 c.p.p. senza che vi sia stata riserva di incidente probatorio ai sensi del quarto comma, che per complessità non possono esaurirsi o non si siano comunque esauriti nel termine di centoventi giorni dall'annotazione; deve sostenersi l'assenza (*recte*: il venir meno) della "evidenza" della causa di giustificazione con riespansione del regime ordinario.

La natura dei termini, conseguenze e controllo

La novella non ha modificato l'articolato ordito normativo sui termini delle indagini preliminari di cui agli artt. 405 e sg. c.p.p., nelle quali pure rientrano quelle svolte nei confronti dell'"annotato", sicché non paia porsi alcun problema di eventuale utilizzabilità se si opera una iscrizione a mod. 21 *oltre* il termine di centoventi giorni dall'annotazione, con l'unico effetto previsto espressamente che il termine *a quo* delle indagini si computa dal momento dell'annotazione nel mod. 45 bis (art. 335 *quinques* comma 4 c.p.p.).

Contrariamente ad altri recenti interventi normativi (si pensi, ad es., alla legge 2 dicembre 2025 n. 181 sul c.d. femminicidio) non è prevista alcuna disciplina di controllo del rispetto dei termini, onere di revoca dell'assegnazione da parte del Procuratore, controllo e potere di avocazione da parte del Procuratore Generale.

La nuova disciplina comunque impatta sulle regole di buon governo dell'ufficio, segnatamente in applicazione dell'art. 1 comma 2 D.Lvo 20



febbraio 2006, n. 106 e della circolare C.S.M. 3 luglio 2024 e succ.mod. sull'organizzazione degli uffici di Procura per il quadriennio 2026/2029.

In particolare, con le modalità e le forme previste dall'art. 13 della succitata circolare, dovrà farsi luogo a modifica del progetto organizzativo, prevedendo tra i criteri di priorità ex art. 4 la trattazione dei procedimenti iscritti a mod. 45 bis e un obbligo di comunicazione al Procuratore ex art. 21 relativamente alla iscrizione di procedimento a mod. 45 bis.

Viterbo, lì 11 maggio 2026

Il Procuratore della Repubblica

Mario Palazzi